




**REPUBBLICA ITALIANA**

**Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**Napoli  
SEZIONE QUARTA**

COMUNE DI S. LUCIA DI SERINO (AV)



3122

**Avvocato Difensore:**

Capezza Domenico  
Scocozza Giovanni

**Presso:**

Scocozza Giovanni  
Centro Direzionale Isola G/1 Napoli Tel  
Fax

**Avviso di Pubblicazione di Sentenza**

(art. 55 della L. 27/04/1982 n. 186)

Si comunica che la Sentenza sul ricorso indicato e' stata pubblicata in data 05/08/2009 col n. 4738/2009 ed esito: **Accoglie.**

**Numero Registro Generale: 12690/2004**

**Numero Protocollo Sezione :**

Parti	Avvocati
Mariconda Nicola	Capezza Domenico Scocozza Giovanni

**Contro:**

Parti	Avvocati
Comune Di S.Lucia Di Serino	

Napoli, li' 05/08/2009

Il Direttore di Segreteria



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso R.G. n. 12690 del 2004 proposto da MARICONDA NICOLA, rappresentato e difeso dagli Avvocati Giovanni Scocozza e Domenico Scapezza, nel cui studio è elettivamente domiciliato in Napoli, Centro direzionale Isola G\1, come da procura a margine del ricorso;

*contro*

Il Comune di Santa Lucia di Serino in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

- dell'ordinanza di demolizione di opere edilizie n. 32 del 5 agosto 2004.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10/06/2009 il Primo referendario Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

## FATTO

Con ricorso notificato il 15 novembre 2004 e depositato il successivo giorno 25, il sig. Nicola Mariconda ha impugnato l'ordine di demolizione che il Comune di S. Lucia di Serino gli ha impartito circa un manufatto della superficie di 4,90 per 1,15 metri e di altezza pari a 2,10 metri, confinante (tra l'altro con muro di cinta del terreno sul quale insiste e chiuso, nella parte anteriore, da un'avvolgibile in ferro.

Il gravame è affidato a due censure, con le quali il sig. Mariconda sostiene che per realizzare il piccolo fabbricato oggetto del provvedimento sanzionatorio non sarebbe stato necessario munirsi di permesso di costruire, in quanto – anche a norma del vigente PRG- esso costituirebbe mera pertinenza del fabbricato principale (volume tecnico), essendo adibito a legnaia, unica sua possibile destinazione; e che, inoltre, difetta, nell'ordinanza impugnata, l'indicazione dell'interesse pubblico a demolire il fabbricato.

Con ordinanza n. 102\2005 del 12 gennaio 2005 è stata accolta la domanda di sospensione cautelare del provvedimento impugnato svolta in via incidentale dal ricorrente.

Il Comune di Santa Lucia di Serino, sebbene ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.

Alla pubblica udienza del 10 giugno 2009 il ricorso è stato posto in decisione.

## DIRITTO

1. – Il ricorso è fondato e, va accolto.

Deve, in particolare, essere condivisa la prima censura (di valore assorbente sul resto), con la quale il ricorrente deduce la natura di pertinenza urbanistica (volume tecnico) del piccolo manufatto, adibibile, per le sue caratteristiche costruttive e dimensionali, unicamente a legnaia: destinazione pienamente confermata dalla documentazione fotografica depositata dal ricorrente a corredo dell'impugnazione.

Come questa Sezione ha già avuto modo di evidenziare, per l'identificazione della nozione di volume tecnico assumono valore in materia tre ordini di parametri: il primo, positivo, di tipo funzionale, per cui il manufatto deve avere un rapporto di strumentalità necessaria con l'utilizzo della costruzione; il secondo ed il terzo, negativi, ricollegati da un lato all'impossibilità di soluzioni progettuali diverse, nel senso che tali costruzioni non devono poter essere ubicate all'interno della parte

abitativa, e dall'altro ad un rapporto di necessaria proporzionalità fra tali volumi e le esigenze effettivamente presenti: ne deriva che tale nozione può essere applicata solo alle opere edilizie completamente prive di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinate a contenere impianti serventi di una costruzione principale, per esigenze tecnico-funzionali della costruzione stessa (T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 07 novembre 2008, n. 19352).

Nel caso in esame, l'applicazione di tali parametri rivela con chiarezza la natura tecnica del piccolo vano oggetto del provvedimento in questione, atteso che esso è collocato al di fuori del fabbricato principale; ha caratteristiche tali da farne escludere con certezza la destinazione abitativa e l'autonomia, specie a causa delle dimensioni assai ridotte e delle sue caratteristiche costruttive (chiusure con lamiera e avvolgibili in ferro).

In conclusione il motivo in esame deve essere accolto, assorbita ogni altra censura, con conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Quarta, accoglie il ricorso in epigrafe, e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Comune di Santa Lucia di Serino al pagamento delle spese di giudizio, che liquida forfetariamente in euro 1.000,00 (mille\00) oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10/06/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Luigi Domenico Nappi, Presidente


Achille Sinatra, Primo Referendario, Estensore

Diana Caminiti, Referendario

**L'ESTENSORE**



**IL PRESIDENTE**




DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05 AGO. 2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO




TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
della CAMPANIA - Sede di Napoli - U.U.S.

Add. 05 AGO. 2009 copia del foglio di  
presenza è stato trasmesso al

Comune S. L. S. S. S.

a norma dell'art. 87 del regolamento di  
procedura 17 agosto 1987, n. 3442.

Il Coordinatore Amministrativo



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
della CAMPANIA - Sede di Napoli - U.U.S.

Fa' capo comune S. L. S. S. S. che si tra-  
smissioni di  
a norma dell'art. 87 del regolamento di pro-  
cedura 17 agosto 1987, n. 3442.

**05 AGO. 2009**

Il Coordinatore Amministrativo

